



COMUNE DI POLISTENA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE

**CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO PER IRROGAZIONE SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 31 co. 4-bis D.P.R.
n° 380/2001**

(approvato con delibera C.C. n. 39 del 31.10.2019)

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – Pubblicità della sanzione.....	3
Art. 4 – Criteri di calcolo della sanzione.....	3
Art. 5 – Modalità di irrogazione e pagamento della “sanzione”.....	4
Art. 6 - Destinazione dei proventi.....	4
Art. 7 - Rateizzazione.....	4
Art. 8 – Entrata in vigore	5



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento vengono fissati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza in accordo a quanto previsto dall'art. 11 della L. 689/1981, i necessari criteri e le modalità di calcolo per la determinazione della sanzione pecuniaria da irrogare nei casi di inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusive così come sancito dal comma 4-bis, dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, atteso che il medesimo disposto normativo prevede l'applicazione di una sanzione in forma generica da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 20.000.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui presente Regolamento vengono applicate esclusivamente a seguito di accertamento di inottemperanza alle ordinanze di demolizione di opere abusive emesse ai sensi dell'art. 31 - rubricato "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" - del D.P.R. n° 380/2001.

Art. 3 - Pubblicità della sanzione

Nell'ordinanza di demolizione, tra le conseguenze derivanti dall'inottemperanza all'ingiunzione a demolire entro i termini previsti dalla legge (acquisizione al patrimonio comunale), dovrà essere specificata la comminatoria della sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata nel rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

Art. 4 - Criteri di calcolo della sanzione

A seguito di accertamento di inottemperanza, verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000 ed € 20.000 - salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle vigenti norme - differenziata in funzione della superficie e/o volumetria, della tipologia e dell'ubicazione delle opere abusive, secondo i seguenti parametri:

- A) abusi edilizi che hanno determinato solo aumento di superficie: €/mq. 150,00 (tale sanzione non può essere inferiore ad € 2.000,00 o superiore ad € 20.000,00);
- B) abusi edilizi che hanno determinato solo aumento di volume: €/mc. 50,00 (tale sanzione non può essere inferiore ad € 2.000,00 o superiore ad € 20.000,00);
- C) abusi edilizi che hanno comportato sia aumento di superficie che aumento di volume: si applica una sanzione pari al maggior valore degli importi calcolati secondo i criteri dei punti "A)" e "B)", (la sanzione così determinata non può essere inferiore ad € 2.000,00 o superiore ad € 20.000,00);
- D) interventi abusivi, comunque definiti, che comportano la trasformazione urbanistica del territorio, (realizzazione di infrastrutture, impianti, movimenti terra con apporto o trasferimento di rilevanti volumi di terreno, scavi, terrazzamenti, livellamenti, ecc.): € 15.000,00;
- E) abusi edilizi ricadenti su aree o edifici di cui al comma 2°, dell'articolo 27, del D.P.R. n° 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato: € 20.000,00.



F) per gli abusi edilizi ricadenti su aree o fasce di “rispetto” o “vincolate” (aree di rispetto archeologico, fasce di rispetto stradale, ecc.), con esclusione dei casi già previsti dalla precedente lettera “E”, si applicano le sanzioni sopra determinate in “misura doppia”, con il limite massimo di € 20.000,00.

Art. 5 - Modalità di irrogazione e pagamento della “sanzione”

La sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del presente “Regolamento”, dopo il necessario accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, verrà irrogata dal Responsabile della Ripartizione Urbanistica abusi con distinto atto amministrativo nel quale verrà chiaramente specificato l’importo della sanzione, la modalità di pagamento ed il termine di giorni 90 (novanta) entro il quale dovrà essere effettuato. Tale atto dovrà essere notificato all’interessato secondo le forme di legge.

In caso di mancato (o parziale) pagamento della sanzione entro tale termine, il Comune procederà all’emissione e notifica di una apposita “Ordinanza” di ingiunzione al pagamento delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia dell’interessato, si provvederà all’avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente.

Art. 6 - Destinazione dei proventi

In osservanza a quanto disposto dal comma 4-ter dell’art. 31, del D.P.R. n° 380/2001, i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento avranno un vincolo di destinazione, e precisamente: le somme dovranno essere utilizzate per la demolizione delle opere abusive e relativa rimessa in pristino (fatta salva l’azione di recupero delle spese relative alla demolizione d’ufficio nei confronti dei responsabili dell’abuso), e per l’acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

Le sanzioni pertanto verranno introitate in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire nel bilancio comunale.

Art. 7 - Rateizzazione

Per la sanzione sarà possibile aderire ad una ipotesi di rateizzazione la quale sarà oggettivamente valutata dagli uffici competenti in funzione delle capacità economiche e patrimoniali del richiedente. Gli importi concessi in rateizzazione, dovranno essere maggiorati da interessi come per legge e coperti da idonea polizza fideiussoria. Il mancato pagamento di una sola delle rate entro giorni 30 dalla scadenza stabilita, comporterà l’escussione dell’intera somma residua attraverso la polizza fideiussoria.

La richiesta di rateizzazione dovrà pervenire per iscritto entro i termini di pagamento fissati nel precedente art. 5 (90 giorni), debitamente motivata e documentata (certificazione ISEE, ...ecc.).



Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

